


Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI”



XI Legislatura

Rapporto Attività dal 2019 a oggi

*Seduta congiunta
Consiglio regionale e Consiglio delle
autonomie locali*

12 aprile 2023

Il Consiglio delle Autonomie Locali

Nella Costituzione

La legge costituzionale n. 3/2001 - che ha portato alla riforma del Titolo V della Costituzione riconoscendo piena potestà legislativa alle Regioni - con la previsione dell'articolo 123, comma 4, conferisce **rilevanza costituzionale ad un organismo rappresentativo delle autonomie locali** e ciò in aderenza principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione secondo cui "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

Trattasi dunque di un modello che vuole mettere a sistema Comuni e Province, protagonisti nella gestione della funzione amministrativa, con le Regioni, considerato che *"nel Titolo V della Costituzione revisionato la legge regionale è stata intesa non più come semplice espressione della volontà di un soggetto istituzionale isolato dagli altri soggetti territoriali, ma come primo livello di formalizzazione normativa di una struttura territoriale paritaria in cui Regione ed Enti locali operano congiuntamente per dare efficace interpretazione alla molteplicità di istanze che si sviluppano a livello di società"*¹.

L'art 123 C., comma 4, recita: "In ogni Regione lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali".

Il fondamento costituzionale del CAL costituisce una importante risorsa per le autonomie locali, certamente indirizzato a valorizzarne il ruolo al fine di favorire rapporti collaborativi con le regioni, e "orientato a configurare la legislazione regionale secondo la piena interiorizzazione del principio di sussidiarietà".²

Nella visione di un sistema istituzionale integrato il CAL potrebbe rivestire il ruolo di organo strategico volto a garantire processi decisionali condivisi nell'ottica di una necessaria coesione e collaborazione tra gli enti presenti nel territorio. Una sinergia certo utile per trovare soluzioni amministrative, organizzative e gestionali in risposta alla crisi economico – finanziaria.

Nelle Regioni

Una attenta analisi eseguita dal CAL – Coordinamento Nazionale permanente delle Autonomie Locali - sottolinea come "nel percorso di attuazione i CAL hanno sofferto di un inevitabile grado di "debolezza",

¹ Tratto da "Il Cal tra sogno e realtà. Problemi attuali delle istituzioni di raccordo nel sistema generali delle fonti" di Elena di Carpegna Brivio – pubblicato in federalismi.it.

² R. Bin, *Il Consiglio delle Autonomie Locali nello statuto regionale*,

anche per ciò che attiene ai profili di carattere identitario per una serie di fattori tra cui una obiettiva incertezza derivante dalla estrema sinteticità della previsione costituzionale, che fatta eccezione per il riferimento alla funzione consultiva, non offre alcuna indicazione in ordine al contenuto minimo delle funzioni e della struttura organizzativa dei CAL, rimettendone quindi l'intera disciplina agli statuti ed alle leggi regionali."³.

Il che ha portato ad una realizzazione dei Cal, nel territorio nazionale, frammentaria e diversificata a partire dalle norme statutarie e a seguire dalla disciplina approntata dalle singole leggi regionali.

Negli Statuti
regionali

L'effettiva istituzione dei CAL è concomitante alla stagione statutaria successiva alla riforma del 2001 e gli Statuti, che avrebbero potuto affrontare i vuoti della norma costituzionale dettando una disciplina dei poteri e della rappresentatività dell'organo, hanno, invece, aderito fedelmente alla definizione di Consiglio delle Autonomie Locali quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali, affiancandolo, in alcuni casi, ad un riferimento generico di rappresentanza e partecipazione demandando, per la disciplina dell'organismo – composizione e funzioni – a leggi regionali senza, di fatto, inserire gli Enti locali in un vero e proprio sistema regionale integrato.

Nelle leggi
regionali

Dall'esame delle diverse leggi regionali, emerge che:

Le diverse
composizioni

La Composizione del CAL non è sempre circoscritta ai soli enti territoriali - *comuni province città metropolitane* -, alcune regioni hanno incluso la presenza con diritto di voto di altri soggetti, quali: associazioni rappresentative dei comuni ⁴ (ANCI, UNPI, Unioni di comuni, montane, isolate) Università, Associazioni sindacali, Camere di commercio, esponenti del Terzo settore. In alcuni casi sono contemplati anche esponenti degli esecutivi, in altri casi solo esponenti politici. In altri casi ancora, questi soggetti possono partecipare alle sedute senza diritto di voto ⁵.

³ *Le prospettive di Riforma dei CAL* – documento di proposte approvate dal coordinamento nazionale permanente dei consigli delle Autonomie Locali nella riunione del 25 gennaio 2016.

⁴ *Relativamente alle Associazioni rappresentative dei comuni U. Rescigno* in Consiglio delle Autonomie Locali e Costituzione evidenzia come "la forma rappresentativa prefigurata dal CAL è incompatibile con la forma rappresentativa di tali Associazioni, perché la prima si basa su meccanismi di scelta dei componenti della istituzione rappresentativa stabiliti dalla legge, la seconda su meccanismi affidati agli statuti privati di associazioni volontarie...A me pare evidente che la ratio che ispira la previsione in costituzione del Consiglio delle Autonomie locali è proprio quella di sostituire modi di rappresentanza degli enti locali di tipo istituzionale, costruiti sulla base della legge, a modi che, in assenza di leggi, si sono affermati in via di fatto su base volontaria".

⁵ *Sempre in merito alle Associazioni rappresentative dei comuni* l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, in "L'organizzazione del CAL negli ordinamenti regionali. Qualche tentativo di sintesi (e proposta)" Osservatorio Costituzionale 2016 sul tema della rappresentanza osserva che il CAL è "organo rappresentativo degli enti locali in cui siedono i rappresentanti di tali enti. Le associazioni svolgono un ruolo essenziale, ma deve pur trattarsi di un ruolo di supporto e di collaborazione, che non può risolversi in una sostituzione di rappresentanza di tipo associativo a quella di tipo istituzionale. Le associazioni degli enti locali sono titolari di una molteplicità di funzioni anche di carattere strettamente pubblicistico, che sono state attribuite dal legislatore e godono di una vasta gamma di riconoscimenti istituzionali. La pluralità di questi riconoscimenti non è comunque tale da trasformare la natura giuridica, da associazioni volontarie ad enti pubblici. Tale distinzione non può riflettersi a sua volta sulla composizione dei CAL. Assolutamente corretta ed utile appare quindi la partecipazione a titolo consultivo, ma una partecipazione a pieno titolo, ove i rappresentanti delle associazioni siano muniti di diritti di voto, poteri e facoltà identici ai sindaci ed ai rappresentanti degli enti locali non sembra coerente con la natura giuridica del CAL".

Le funzioni
attribuite

- *consultiva*

Sul fronte delle funzioni, è dato notare che queste sono piuttosto diversificate tra Regione e Regione.

La funzione principale, presente in tutti i Cal, è quella **consultiva** che si esplica con **pareri obbligatori o facoltativi**.

In linea di massima sono richiesti i pareri in merito a modifiche statutarie, al conferimento/modifica di funzioni agli enti locali, progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali, l'esercizio associato delle funzioni, bilancio, sistema tributario, programmazione regionale.

Relativamente alla **efficacia dei pareri** si nota che tutte le regioni prevedono la possibilità di disattendere, con le modalità prescritte, dai pareri resi (e dandone parere motivato, oppure con voto di maggioranza espresso dai consiglieri regionali); è prevista anche la possibilità di procedere nell'iter di adozione dell'atto senza l'acquisizione del parere, se non reso entro i termini stabiliti dalla legge regionale.

- *iniziativa
legislativa*

In molti casi è disciplinata la **funzione propositiva**, attribuendo il potere di **iniziativa legislativa**, in merito alla possibilità di presentare **proposte o osservazioni**. Molte Regioni riconoscono anche la possibilità di proporre, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, di promuovere la **questione di legittimità costituzionale** su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti.

- *questione
legittimità
costituzionale*

Vedasi sul punto la disciplina di cui all'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta "legge La Loggia") e che così dispone:

"Art. 32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati".

- *funzioni di
garanzia*

Alcune Regioni dispongono anche sul fronte delle funzioni di **garanzia**, prevedendo la possibilità di far valere lesioni degli interessi degli enti locali presso organi di garanzia statutaria ed anche la consultazione obbligatoria dei CAL in caso di esercizio di poteri sostitutivi della Regione

- *accordi e intese* Altre funzioni attengono alla funzione **concertativa** riconoscendo la possibilità di stipulare **accordi e intese** su questioni rilevanti legate al ruolo dell'autonomia locale nel sistema regionale.

I rapporti con la Corte dei Conti

Una ulteriore attività riguarda le funzioni consultive, propositive, di controllo, concertative, di studio, informazione e **ausilio nei confronti della Corte dei Conti**.

L'articolo 7, comma 8 della legge n. 131/2003, consente a Comuni e Province di formulare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Rispetto a tali funzioni alcune Regioni si limitano alla trasmissione di semplici richieste di parere da parte dei comuni, altre fanno un vaglio preventivo ai fini della individuazione dell'oggetto dell'istanza prima della trasmissione alla Corte dei Conti, talune invece hanno stipulato convenzioni per disciplinare l'attività di collaborazione in merito alla funzione di controllo e alla funzione consultiva di cui alla legge n. 131/2003.

Si segnala, altresì, quanto disposto dal comma 8 bis dell'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta "legge La Loggia") in ordine alla possibilità di integrare, anche su iniziativa del CAL, la composizione delle Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello Statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale.

I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.

Il CAL della Regione Veneto

Nella Regione del Veneto lo **Statuto**, in vigore dal 18 aprile 2012, all'art. 16 disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo "*di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione*". Il **Regolamento** regionale 14 aprile 2015,

le fonti normative regionali

n. 1, all'art. 126 dispone che *“il Consiglio regionale svolge la propria attività nelle materie di interesse per gli enti locali in stretto raccordo con il Consiglio delle autonomie locali”* al quale sono *“tempestivamente trasmesse, subito dopo la presentazione le proposte di legge, le relazioni e tutti gli atti consiliari concernenti le funzioni degli enti locali”*.

la Legge regionale n.31/2017

L'organismo, è stato poi disciplinato con **Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali”** definendolo **“organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione”**.

Il Consiglio delle autonomie locali del Veneto, è l'organismo regionale che subentra al posto della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali (istituita con legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e oggi, pertanto, abrogata).

la Composizione del CAL del Veneto

Per quanto attiene alla **composizione** e alle **procedure di nomina** dei componenti l'assemblea, la Legge n. 31/2017 è stata modificata su proposta di iniziativa legislativa presentata dal CAL stesso e approvata dal Consiglio regionale del Veneto con Legge regionale 15/2019 al fine di superare il sistema elettorale indicato dall'articolo 4⁶ *ric conducendo la nomina dei componenti sindaci dei comuni non capoluogo di provincia, alle Assemblee dei Sindaci di cui all'art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni).

componenti di diritto e componenti di nomina elettiva

Ulteriore modifica apportata dalla legge regionale ha riguardato il numero dei componenti del CAL che da 30 unità sono stato ridotti a 24. (articolo 2):
- **10 componenti di diritto**: presidenti di province, sindaco della Città metropolitana di Venezia, un rappresentante di ANCI, UNCEM, ANPICI;
- **14 componenti di nomina elettiva** - sono sindaci di comuni non capoluogo di provincia nel numero di due per ciascun territorio provinciale.

La Regione Veneto riconosce al CAL **funzioni di natura consultiva, concertativa e propositiva**, nei casi previsti dallo Statuto nonché da leggi e regolamenti regionali.

Nell'esercizio dell'**attività consultiva**, esprime **parere obbligatorio**:

a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni di interesse per gli enti locali;

⁶ Il sistema elettorale previsto dall'articolo 4, oggi abrogato, prevedeva un collegio unico regionale, liste di candidati possibilità di voto plurimo di preferenza, graduatoria finale dei candidati sulla base delle preferenze ottenute che, però, in sede di attuazione doveva rispettare il principio di rappresentanza demografica e territoriale indicato al comma 3 dell'art. 2, anch'esso oggi abrogato.

le Funzioni: art. 6

- *attività
consultiva*

- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali;
- c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti l'esercizio associato delle funzioni;
- d) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali;
- e) sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal Presidente della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi stabiliti dalla legge;
- f) sul documento di economia e finanza regionale (DEFER);
- g) sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
- h) in ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali.

In merito **all'efficacia dei pareri obbligatori**, l'articolo 8 dispone che i pareri debbano essere resi entro 30 giorni dal ricevimento, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore ai quindici giorni; trascorso tale termine, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere; in caso invece di parere non favorevole l'organo richiedente può comunque procedere alla approvazione della proposta con motivazione espressa.

Nell'esercizio **dell'attività concertativa**, esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese:

- *efficacia dei
pareri*

- a) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti locali associati, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto;
- c) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le specifiche esigenze del Veneto;
- d) sui provvedimenti della provincia di Belluno di conferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative a comuni o loro forme associative, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello Statuto;
- e) in ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali.

- *attività
concertativa*

In merito alla attività concertativa la legge stabilisce che la Giunta regionale e gli enti locali possono concludere *intese* (art. 9) e *accordi* - in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa - volti a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze o svolgere attività di interesse comune (art. 10).

- *attività propositiva*

Nell'esercizio **dell'attività propositiva**, ha potere di *iniziativa legislativa e regolamentare* su questioni di interesse per gli enti locali, Può formulare al Consiglio regionale o alla Giunta *proposte e osservazioni* in relazione a leggi, regolamenti e provvedimenti di rispettiva competenza e può *proporre alla Giunta regionale l'impugnativa di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale* di cui all'articolo 54, comma 2, lettera c), dello Statuto, avverso atti ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
 - *funzioni di garanzia*

Sul fronte delle **funzioni di garanzia** il CAL può richiedere alla Commissione di garanzia statutaria di cui all'articolo 62 dello Statuto pareri sull'interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali.
 - *collaborazione*

Collabora, inoltre, con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto.
- Il Regolamento di funzionamento del CAL
- Il Consiglio delle Autonomie Locali con deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2020 ha adottato il proprio regolamento di funzionamento ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 31/2017.
In sintesi i suoi contenuti
- Organi del CAL
- *l'Ufficio di presidenza*

Presidente (art. 7) che dirige e coordina le sedute, è garante della autonomia del CAL è coadiuvato da Vicepresidente e Segretario⁷ con cui determina il piano di lavoro e le attività ed esprime pareri su schemi di atti regolamentari ed amministrativi di competenza della giunta regionale.
In caso di urgenza (comma 6, art 9) l'ufficio di presidenza può esprimere pareri su materie di competenza del CAL dandone tempestiva comunicazione ai componenti l'assemblea.
 - *l'Assemblea*

Assemblea (art. 10) esprime il parere obbligatorio sulle materie di cui all'art. 6 comma 2 della LR 31/2017 su elencate ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6-7-9 e 10 oltre a quelle previste da altre leggi o regolamenti
 - *L'Assemblea in forma variabile*

L'assemblea di norma delibera in seduta plenaria ma è possibile stante l'articolo 11 costituire, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza,

⁷ La riduzione da 5 a 3 componenti è dato dalla modifica apportata alla LR. n. 31/2017 con LR. n. 15/2019.

Commissioni che rappresentino l'assemblea per materia o per determinati atti.

Funzionamento del
CAL

Il presidente convoca l'Assemblea che può essere svolta in presenza o in modalità telematica.

Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute non sono pubbliche e di ogni seduta è redatto resoconto stenografico e verbale sommario.

I PARERI

termini e
considerazioni

I pareri resi nell'ambito dell'attività CONSULTIVA elencati al comma 2, art. 6 della LR 31/2017 sono resi in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Sono previsti 15 giorni invece per le proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.

Trascorso il termine senza che il CAL abbia reso parere, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione.

In caso di parere non favorevole – motivato – l'organo richiedente può comunque procedere all'approvazione della proposta legislativa con motivazione espressa.

Considerazioni

Considerazioni in merito alla natura del parere del CAL.

- la "collocazione temporale" del parere del CAL nella fase precedente all'istruttoria del provvedimento legislativo che verrà poi condotto dalle competenti commissioni consiliari regionali;
- i termini previsti (30 o 15 giorni) entro i quali rilasciare i pareri;
- l'esplicita disposizione di legge per cui decorsi i termini per rendere parere, il Consiglio regionale può soprassedere dallo stesso e continuare nell'iter legislativo;
- la previsione (quasi certa) che il parere farà riferimento ad un testo di legge che nel corso istruttorio potrà essere, anche nella sostanza, modificato;
- l'impossibilità oggettiva - evidente per particolari progetti di legge posti all'esame del CAL (come ad esempio la manovra di bilancio o provvedimenti di programmazione regionale) - di svolgere un esame particolareggiato, per carenza di strutture di supporto, di tempo ma anche in ragione del ruolo rivestito dall'Organo rispetto al titolare della funzione legislativa;

- l'evidenza, per cui l'esame del CAL non deve dunque ricalcare quello svolto dalle strutture consiliari e dell'Assemblea del Consiglio regionale;

l'insieme di queste considerazioni fa propendere per un parere il cui peso sia sostanzialmente politico orientato a valutare l'opportunità dell'iniziativa avviata; potrebbe anche configurarsi come un parere di natura tecnica, qualora sia possibile suggerire procedure e modalità di amministrazione per la realizzazione dei fini prefissati dalla norma e, a maggior ragione, qualora ricadano tra le competenze degli enti locali.

L'anticipo del progetto di legge ai rappresentanti del territorio offre la possibilità di intervenire nella fase preliminare del progetto con osservazioni e suggerimenti, essere di stimolo per sostenerlo o per decretarne i limiti.

In taluni casi, quindi, il Parere si configurerà come approvazione della proposta, altre volte interverrà con osservazioni e suggerimenti; per i provvedimenti più articolati - *come la manovra di bilancio e atti di programmazione* - il parere si configura più come una presa d'atto sulla informativa data dalla Giunta regionale e l'occasione per presentare le istanze del territorio.

Il CAL Veneto e la collaborazione con la Corte dei Conti

E' avviata la collaborazione con la Corte dei Conti del Veneto - sezione di controllo - ai sensi dell'art. 7, comma 8, Legge n. 131/2003, in ausilio all'attività consultiva in materia di contabilità pubblica.

L'Ufficio del Consiglio delle Autonomie Locali, ricevuti i quesiti da parte dei comuni e province, e prima di trammetterli alla Corte dei Conti, effettua una prima valutazione non certo nel merito bensì effettua un vaglio preventivo ai fini della individuazione dell'oggetto della istanza e della presenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi stabiliti dalla Sezione autonomie nell'Adunanza del 27 aprile 2004, integrato successivamente con le deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2014/QMIG, nonché definiti dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010.

Il Sito del Cal dedica una sezione a questa attività e fornisce, per ora, suggerimenti utili alla formulazione del quesito e la pubblicazione dei quesiti ad oggi pervenuti con i pareri resi.



Il CAL, potrebbe divenire punto di riferimento per l'ausilio ai Comuni nella formulazione delle richieste di interpretazione della normativa in materia di contabilità pubblica ed al contempo di ausilio alla Corte dei Conti fungendo da filtro limitando la trasmissione di richieste inammissibili ed al contempo divulgando i chiarimenti già espressi dalla Corte ad uso degli enti locali

Il SITO del CAL

E' attivo il sito: <http://cal.consiglioveneto.it/>

Al momento funge da bacheca con informazioni inerenti le Convocazioni ordini del Giorno e pareri resi.

Una sezione è dedicata ai rapporti con la Corte dei conti in ausilio a quest'ultima per l'attività inerente ai pareri in materia di contabilità pubblica.

Anche il Sito del CAL potrebbe essere implementato con informazioni utili e di raccordo tra enti locali e regione e enti locali e Corte dei conti

- Rapporto di attività in numeri -

2019

La seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali si è tenuta a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, il 26 settembre 2019 e il Regolamento di funzionamento interno dell'organo, previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 31/2017, è stato approvato dell'Assemblea nel corso della seduta del 18 dicembre 2019 svoltasi presso la sede della Provincia di Padova.

Con la pubblicazione del Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020, il Consiglio delle Autonomie Locali assume pertanto piena operatività nell'esercizio delle proprie funzioni a decorrere dalla data del 11 gennaio 2020. Fino a tale momento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 31/2017 la Conferenza permanente Regione Autonomie Locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 ha continuato ad esercitare le proprie funzioni senza soluzione di continuità ovvero essere strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione della Regione con gli Enti locali.

Il CAL si riunisce per la prima volta nel pieno delle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

Anno	sedute	Pareri	Progetti di legge CAL
2019	3	5	0
2020	10	18	1
2021	13	30	0
2022	15	27	0